

D.M. 13 GENNAIO 1992

(pubblicato nella G. U. 9 aprile 1992, n. 84)

Disciplina per il rilascio dell'autorizzazione per le importazioni temporanee di materiali di armamento effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, a mostre ed attività dimostrative.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1, comma 8, lettera e), della **legge 9 luglio 1990, n. 185**, recante: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»;

Visto l'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1991, n. 94;

Decreta:

Articolo 1

Le istanze per ottenere l'autorizzazione all'importazione temporanea dei materiali di armamento devono essere indirizzate su carta legale al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Servizio polizia amministrativa e sociale - Divisione seconda, e, per conoscenza, al Ministero della difesa - Stato maggiore difesa - IV Reparto U.O.R.

Articolo 2

Le domande di importazione temporanea devono indicare i materiali di cui al comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1991, n. 94, con la terminologia e le specificazioni contenute nel D.M. 23 settembre 1991 del Ministro della difesa.

Articolo 3

Il materiale di armamento temporaneamente importato dovrà essere riesportato integralmente entro e non oltre il quindicesimo giorno dal termine della manifestazione.

Articolo 4

Il materiale di armamento dovrà risultare non operativo ai fini dell'impiego militare all'ingresso e all'uscita dello stesso territorio dello Stato, a meno che non si tratti di importazioni a fini dimostrativi.

Articolo 5

Le istanze di importazione temporanea dovranno essere firmate dal rappresentante legale dell'impresa straniera. La sua firma dovrà essere convalidata dalla rappresentanza consolare italiana ovvero dal notaio o dal sindaco secondo la legislazione italiana sulle autentiche.

Articolo 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

www.exportstrategico.org